



PROVINCIA DI CROTONE
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
Via M. Nicoletta, 28 - Tel. +390962/952626;
<https://sua.crotone.it>; e-mail: sua@pec.provincia.crotone.it
CON.GE.S.I.



**DISCIPLINARE DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA GESTITA TRAMITE
PIATTAFORMA DIGITALE**

Procedura: aperta ex art. 60, del decreto legislativo n. 50 del 2016

**OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E RECAPITO
DELLE BOLLETTE AI CLIENTI DEL CONSORZIO TRA COMUNI PER LA GESTIONE DEL S.I.I.
NEL CROTONESE (IN SIGLA CON.GE.S.I.) - CIG: 8479840955 -**

Prot. n. 12803 del 26 OTT. 2020

PARTE PRIMA
PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Premessa:

La Centrale Unica di Committenza della Provincia di Crotona si avvale di un sistema di negoziazione informatico per l'aggiudicazione della gara d'appalto in oggetto.

Trattasi di una Piattaforma telematica per la gestione delle gare, di seguito chiamata Piattaforma.

Tutta la documentazione di gara, pertanto, è disponibile soltanto su tale Piattaforma accessibile dal sito internet: <https://sua.provincia.crotone.it>.

La gara si svolgerà con un sistema di negoziazione telematica a buste chiuse. Non saranno, quindi, prese in considerazione offerte pervenute con modalità diverse.

1.Procedura di gara e criterio di selezione:

1.1. La procedura utilizzata è quella aperta, ex art. 60 del d.lgs n. 50 del 2016 con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett. b) del D.Lgs. n.50/2016, espresso mediante ribasso percentuale sull'elenco prezzi posto a base d'asta, con l'esclusione automatica delle offerte anomale ex art. 97, comma 8, del codice degli appalti.

Le imprese che intendono partecipare alla gara sono tenute a registrarsi al seguente indirizzo: <https://sua.provincia.crotone.it>, accedendo dall'apposita area "Registrazione operatori economici" e compilando i campi richiesti in fase di iscrizione.

Al termine della procedura, dopo aver salvato con successo, il sistema avvertirà che per continuare è necessario confermare l'iscrizione; sarà, quindi, inviato un messaggio con la procedura di conferma alla casella PEC indicata in fase di registrazione.

Nel messaggio ricevuto sarà presente un link; cliccandolo o incollandolo nella barra del proprio browser e premendo "invio", si avrà un messaggio di: << CONFERMA AVVENUTA CON SUCCESSO>>.

Si informa che, una volta ricevuto, il link sarà valido per le successive 48 ore.

All'atto dell'invio dell'offerta alla stazione appaltante, il sistema inoltra in automatico all'offerente una comunicazione di << CONFERMA PARTECIPAZIONE ALLA GARA>> all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'impresa; tale comunicazione informa dell'avvenuto invio dell'offerta.

Entro il termine prefissato per la presentazione dell'offerta è possibile revocare la propria partecipazione o modificare un'offerta già presentata; in tal caso dovrà essere inviata al sistema una nuova offerta in

sostituzione di quella precedentemente inviata.

Si precisa che il sistema considera valida solo l'ultima offerta inviata.

Per proporre la propria candidatura le imprese, una volta registrate, dovranno accedere alla sezione relativa alla gara in oggetto, cliccare il pulsante azzurro <<PARTECIPA>> e seguire le indicazioni presenti sul sito.

Dopo aver inviato correttamente l'offerta alla stazione appaltante, sul sistema si visualizzerà un messaggio di conferma di partecipazione, messaggio simile al seguente:

PARTECIPAZIONE GARA – ID N. ID es. 100

- **File integro – HASH MD5:N.** HASH MD5 es. 0000000000000000000000
- **Offerta economica verificata**
- **Firma formalmente valida**
 - Chi firma es. Mario Rossi

Emesso da: nome soggetto che emette il certificate es. aruba, poste italiane, ecc.

Valido da: data es. 01/01/200

A: data es. 31/12/2100

- **Marcatura temporale effettuata con successo:**
- **Criptazione effettuata con successo**
- **Salvataggio effettuato con successo**

- La partecipazione è stata ricevuta con successo.
Un messaggio di posta elettronica certificata è stato inviato per confermare l'operazione.

Si consiglia di inviare la propria offerta con congruo anticipo in modo da consentire alla Stazione appaltante e/o al Gestore della Piattaforma di fornire l'eventuale assistenza che dovesse rendersi necessaria al superamento di eventuali problemi correlati alla mancanza di padronanza nell'utilizzo della piattaforma da parte degli operatori economici.

L'offerta si considera correttamente presa in carico dal sistema solo con la ricezione della PEC di conferma di avvenuta partecipazione.

Scaduto il termine per la presentazione dell'offerta, il sistema non consentirà più di inviare l'offerta né modificare l'offerta già presentata.

L'imposta di bollo dovrà essere assolta in modo virtuale come previsto dall'art. 15, comma 5, del d.P.R. n. 642 del 1972, come modificato dall'art. 1, comma 597, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità).

Tale imposta ammonta a €. 16,00 per l'offerta economica. A tal fine si segnala che con la risoluzione n.12/E del 3 marzo 2015, l'Agenzia della Entrate ha specificato che l'imposta di bollo virtuale può essere assolta anche con modello F24 (o anche F 23).

I codici tributi relativi all'imposta di bollo virtuale sono i seguenti:

- per il pagamento del bollo virtuale con modello F23 il codice tributo è 456T;
- per il pagamento del bollo virtuale con modello F24 il codice è 2501.

Il Codice Ufficio di competenza territoriale per tutti i comuni della provincia di Crotone è TD4.

Nel caso in cui non sia possibile indicare nella compilazione online dei modelli F23 ed F24 il CIG di riferimento della gara, al fine di consentire la verifica dell'avvenuto assolvimento dell'imposta di bollo, il concorrente dovrà compilare e firmare digitalmente una dichiarazione recante, in allegato, a seconda del caso, il modello F24 o F23 attestante l'avvenuto pagamento di €. 16,00 recante l'indicazione dell'oggetto o almeno del CIG della gara.

Detta dichiarazione dovrà essere inserita nella busta "A Documentazione amministrativa".

Si sottolinea infine, che nelle procedure telematiche è sempre necessaria la firma digitale che è non ripudiabile in quanto stabilisce un rapporto univoco con l'identità del titolare, mentre la firma autografa è omettibile.

2. DOCUMENTAZIONE

2.1 Documentazione di gara.

La documentazione di gara è composta da:

- BANDO DI GARA;
- DISCIPLINARE DI GARA;
- CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO;
- ELENCO PREZZI ;
- DEFINIZIONE DEI VOLUMI
- RIP. VOLUMI PER COMUNE DI COMPETENZA.
- DETTAGLIO ECONOMICO DEL SERVIZIO;
- DGUE ELETTRONICO
- ISTANZA DI PARTECIPAZIONE

2.2. Contenuto del plico – “A” - Documentazione Amministrativa:

Nella busta “A” – Documentazione Amministrativa devono essere contenuti i documenti sotto indicati, *firmati digitalmente* come prescritto dal Codice dell'Amministrazione Digitale e contenuti in un file compresso (rar, zip, ecc) anch'esso firmato digitalmente (*la sottoscrizione con firma digitale è obbligatoria tanto per le dichiarazioni del partecipante, quanto per i documenti da allegare che devono essere sottoscritti con firma digitale da parte del soggetto che li rilascia*).

- 1) Il plico “A – Documentazione Amministrativa deve contenere *l'istanza di partecipazione* e il DGUE (documento di gara unico europeo) - di cui all'art. 85 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. in attuazione dell'art. 59 direttiva 2014/24/UE (appalti pubblici settori ordinari) in formato elettronico - con cui il concorrente dichiara:
 - a.1) la situazione personale dell'offerente (possesso dei requisiti di idoneità professionale e assenza dei motivi di esclusione) di cui al successivo *Capo 2.3*;
 - a.2) il possesso dei requisiti di ordine speciale relativi alla capacità economica - finanziaria (*Capo 2.4*) e tecnica (*Capo 2.5*);A al proposito si precisa che la procedura da seguire per compilare il dgue in formato elettronico è la seguente: dopo aver effettuato il log-in nella piattaforma telematica, bisogna entrare nella gara in oggetto, cliccare il pulsante blu in alto "documento di gara elettronico europeo" , compilare, scaricare, firmare digitalmente il PDF e allegare alla documentazione amministrativa. Tale documento è finalizzato alla dimostrazione del possesso dei requisiti di ordine generale e speciale (ovvero requisiti di idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale) di cui rispettivamente all'art. 80 e 83 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e deve essere compilato nel rispetto delle seguenti disposizioni:
 - ✓ Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016 (pubblicato in GUUE L 3/16 del 6 gennaio 2016);
 - ✓ Circolare del Ministero delle Infrastrutture e trasporti 18 luglio 2016, n. 3 a titolo "Linee guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di gara unico europeo (DGUE) approvato dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016 (G.U. n. 174 del 27 luglio 2016).
- b) **Non è richiesta garanzia provvisoria** di cui all'articolo 93 del decreto legislativo n. 50 del 2016 in ottemperanza a quanto sancito dall'art. 1 comma 4 della Legge 11 settembre 2020 n. 120 recante *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2010, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni)* ;
- c) aggiudicatario: cauzione definitiva non inferiore al 10% dell'importo del contratto, incrementabile in funzione dell'offerta, ex art. 103 del d.lgs. n. 50 del 2016 e s.m.i., mediante fideiussione conforme allo schema 1.2 approvato con d.m. n. 123 del 2004, integrata dalla clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile;
- d) **limitatamente ai concorrenti la cui offerta è sottoscritta da un procuratore o institore, a pena di esclusione:** scrittura privata autenticata o atto pubblico di conferimento della procura speciale o della preposizione institoria o, in alternativa, dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera u), del d.P.R. n. 445 del 2000, attestante la sussistenza e i poteri conferiti con la procura speciale o con la preposizione institoria, con gli estremi dell'atto di conferimento ai sensi degli articoli 1393 e 2206 del codice civile.
- e) **limitatamente ai raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, o GEIE,**



ai sensi dell'articolo 48, del decreto legislativo n. 50 del 2016, a pena di esclusione:

- e.1) *se già formalmente costituiti*: copia autentica dell'atto di mandato collettivo speciale, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario o capogruppo, della quota di partecipazione al raggruppamento e della quota dei lavori da affidare a ciascun operatore economico raggruppato o consorziato; in alternativa, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, con la quale si attesti che tale atto è già stato stipulato, indicandone gli estremi e riportandone i contenuti;
 - e.2) *se non ancora costituiti*: dichiarazione di impegno alla costituzione mediante conferimento di mandato collettivo speciale con rappresentanza al soggetto designato quale mandatario o capogruppo, corredato dall'indicazione della quota di partecipazione al raggruppamento e dei lavori o della parte di lavori da affidare a ciascun operatore economico raggruppato o consorziato, ai sensi dell'articolo 48, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016;
 - e.3) *in ogni caso, per ciascun operatore economico raggruppato o consorziato o che intende raggrupparsi o consorzarsi*: dichiarazioni relative alla situazione personale (possesso dei requisiti di idoneità professionale e dei requisiti di ordine generale e assenza delle cause di esclusione) e al possesso dei requisiti di ordine speciale di cui rispettivamente ai successivi Capi 2.1 e 2.3, presentate e sottoscritte distintamente da ciascun operatore economico in relazione a quanto di propria pertinenza;
- f) **limitatamente ai consorzi stabili, nonché ai consorzi di cooperative o di imprese artigiane, a pena di esclusione**:
- f.1) ai sensi rispettivamente dell'articolo 45 e 48, comma 7, del decreto legislativo n. 50 del 2016, devono indicare se intendano eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile o se ricorrano ad uno o più operatori economici consorziati e, in quest'ultimo caso, devono indicare il consorziato o i consorziati esecutori per i quali il consorzio concorre alla gara;
 - f.2) il consorziato o i consorziati indicati quali esecutori per i quali il consorzio concorre ai sensi del punto f.1) devono possedere i requisiti di cui all'articolo 80 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e presentare le dichiarazioni di cui al successivo Capo 2.1;
 - f.3) in caso di partecipazione in consorzio di cui alle lettere b) e c) dell'art. 45 del d.lgs n. 50 del 2016, comma 2, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio, qualora questi abbia deciso di eseguire l'appalto in proprio. In caso contrario, la certificazione deve essere posseduta sia dal consorzio e sia dalle singole consorziate indicate come esecutrici;
 - f.4) nel caso in cui i consorzi di cooperative di produzione e lavoro e i **consorzi stabili** (art. 45, comma 1, lett. b e c, del codice) non partecipano in proprio, i requisiti devono essere posseduti dal consorzio e dalle imprese indicate come esecutrici dei lavori;
- g) **limitatamente ai concorrenti che ricorrono all'avvalimento**: ai sensi e per gli effetti dell'articolo 89 del decreto legislativo n. 50 del 2016, il concorrente può avvalersi, per determinati requisiti di ordine speciale relativi alla capacità tecnica, dei requisiti posseduti da altro operatore economico (denominato impresa "ausiliaria"), alle condizioni di cui al successivo Capo 4.1;
- h) **dichiarazione, ai sensi dell'articolo 76, del decreto legislativo n. 50 del 2016**, con la quale si rende noto, a titolo collaborativo e acceleratorio e la cui assenza non è causa di esclusione:
- h.1) il domicilio eletto per le comunicazioni;
 - h.2) l'indirizzo di posta elettronica certificata corredato dall'autorizzazione al suo utilizzo ai fini della validità delle comunicazioni;
- i) non è dovuto il pagamento a favore dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici ora ANAC;
- l) ai fini della acquisizione del DURC a titolo collaborativo e acceleratorio, la cui assenza non è causa di esclusione: modello unificato INAIL-INPS-CASSA EDILE, compilato nei quadri «A» e «B» oppure, in alternativa, indicazione:
- l.1) del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicato;
 - l.2) per l'INAIL: codice ditta, sede territoriale dell'ufficio di competenza, numero di posizione assicurativa;
 - l.3) per l'INPS: matricola azienda, sede territoriale dell'ufficio di competenza;
 - l.4) per la Cassa Edile (CAPE): codice impresa, codice e sede cassa territoriale di competenza (se previsto).
- m) dichiarazione con la quale l'impresa attesta di avere direttamente o con delega a personale

dipendente esaminato tutti gli elaborati progettuali, compreso il calcolo sommario della spesa o il computo metrico estimativo, ove redatto, di essersi recato sul luogo di esecuzione dei lavori, di avere preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, di aver verificato la capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, della cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto. L'operatore economico dichiara, altresì, di aver effettuato una verifica della disponibilità della manodopera necessaria per l'esecuzione dei lavori in appalto;

- n) di aver controllato le voci e le quantità attraverso l'esame degli elaborati progettuali e pertanto di aver formulato l'offerta tenendo conto di voci e relative quantità che ritiene eccedenti o mancanti;
- o) di aver tenuto conto delle eventuali discordanze nelle indicazioni qualitative e quantitative delle voci rilevabili dal computo metrico estimativo nella formulazione dell'offerta, che, riferita all'esecuzione dei lavori secondo gli elaborati progettuali posti a base di gara, resta comunque fissa e invariabile;
- p) di non trovarsi in una delle cause di incompatibilità prevista dall'art. 24, comma 7, del d.lgs n. 50 del 2016;
- q) dichiara che, ai sensi dell'art. 42 del codice, per quanto di propria conoscenza nessun dipendente della Stazione appaltante che ha partecipato alla preparazione alla presente procedura di aggiudicazione dell'appalto si trova in una situazione di conflitto di interesse con l'operatore economico;
- r) di autorizzare l'Amministrazione aggiudicatrice all'utilizzo della PEC indicata in fase di registrazione della piattaforma per l'invio delle comunicazioni inerente la procedura di gara in oggetto;
- s) di rispettare gli obblighi imposti dall'art. 30, comma 4 del codice in materia di applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale;
- t) ai sensi degli artt. 66 e 67 del codice, dichiara che l'impresa non ha partecipato, direttamente o tramite impresa collegata, alla preparazione della presente procedura di aggiudicazione d'appalto;
- u) allega il "PASSOE", ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera b), della deliberazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici n. 111 del 20 dicembre 2012 e successive modificazioni, rilasciato dalla stessa Autorità nell'ambito del sistema AVCPASS, per l'accesso alla Banca dati di cui all'articolo 81 del decreto legislativo n. 50 del 2016.
- v) dichiarazione con la quale il concorrente autorizza l'accesso agli atti o indica quali documenti devono essere esclusi dall'accesso agli atti con le relative motivazioni.

Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o contratto di rete o GEIE non ancora costituito, la domanda deve essere sottoscritta con firma digitale da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio o gruppo.

2.3. Situazione personale dell'offerente di cui al punto III.2.1) del bando di gara (articoli 45, 80 e 83, del d.lgs. n. 50 del 2016 e s.m.)

Una o più dichiarazioni, redatte ai sensi della Parte Terza, Capo 1, attestanti le seguenti condizioni, **a pena di esclusione:**

- 1) **requisiti di idoneità professionale di cui all'articolo 83 del decreto legislativo n. 50 del 2016, costituiti da:**
 - a) iscrizione nei registri della Camera di commercio per attività oggetto del presente appalto o in un registro professionale o commerciale dello Stato di residenza, dal quale si evinca che la ditta è autorizzata a svolgere la prestazione oggetto dell'appalto; la dichiarazione di iscrizione alla C.C.I.A.A. deve essere completa dei numeri identificativi e della località di iscrizione, nonché delle generalità di tutte le seguenti persone fisiche:
 - il titolare in caso di impresa individuale;
 - tutti i soci in caso di società in nome collettivo;
 - tutti i soci accomandatari in caso di società in accomandita semplice;
 - tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, in caso di altro tipo di società o consorzio;
 - limitatamente alle società di capitali con meno di quattro soci: il socio unico, il socio con partecipazione almeno del 50 per cento per le società con due o tre soci, ambedue i soci



in caso di società con due soli soci con partecipazione paritaria al 50 per cento (in ogni caso persone fisiche);

- il procuratore o l'istitutore, munito di potere di rappresentanza idoneo in relazione alla gara, se questi è il soggetto che ha sottoscritto l'offerta, ai sensi del Capo 2.

b) assenza di partecipazione plurima di cui all'art. 48, comma 7, D. Lgs. n. 50/2016;

c) Essere in possesso di licenza individuale, di cui all'art. 5 del D.Lgs. 22/07/1999, n. 261, e successive modificazioni, rilasciata dal Ministero dello Sviluppo Economico, e art. 20 del regolamento approvato con delibera dell'Autorità per la Garanzia nelle Comunicazioni n. 121/15/CONS.

La licenza deve comprendere:

- la raccolta, il trasporto, lo smistamento e la distribuzione degli invii postali fino a 2 Kg;

d) Essere in possesso di autorizzazione generale nel settore postale ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 22/07/1999, n. 261, e successive modificazioni, rilasciata dal Ministero dello Sviluppo Economico, e art. 22 del regolamento approvato con delibera dell'Autorità per la Garanzia nelle Comunicazioni n. 121/15/CONS;

Per i Raggruppamenti costituiti/costituendi e per i Consorzi:

- i requisiti di cui alle lettere a) e d) devono essere posseduti da tutte le Imprese facenti parte del RTI o del Consorzio che effettueranno i servizi di stampa e imbustamento;
- i requisiti di cui ai punti a) e c) devono essere posseduti da tutte le Imprese facenti parte del RTI o del Consorzio che effettueranno i servizi di recapito.

2) **requisiti di ordine generale e assenza delle cause di esclusione** di cui all'articolo 80, del decreto legislativo n. 50 del 2016, e s.m.

Costituisce motivo di esclusione di un operatore economico la partecipazione a una procedura d'appalto o concessione, *la condanna* con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, *per uno reati sotto indicati (lettere a - h), e nel caso in cui il concorrente si trovi nelle altre cause di esclusione di seguito elencate (lettere i - t).*

Pertanto è escluso dalla gara il concorrente nel caso di:

- a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
- b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
- b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
- c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
- d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
- e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
- f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;

- g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
- h) la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia. Resta fermo altresì quanto previsto dall'articolo 34-bis, commi 6 e 7, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.;
- i) violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;
- i bis) non aver ottemperato agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali ancorchè non definitivamente accertati;
- j) se la stazione appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del presente codice;
- k) l'operatore economico sia stato sottoposto a fallimento o si trovi in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o sia in corso nei suoi confronti un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dagli articoli 110 *[del Codice]* e 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
- l) se la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;
- m) partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile;
- n) distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 non possa essere risolta con misure meno intrusive;
- o) sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- p) iscrizione nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;
- q) violazione il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;
- r) l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero [non] autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito;
- s) l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità

- del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;
- t) si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale;
 - u) l'operatore economico che presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;
 - v) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico;
- 3) l'esclusione di cui al punto 2, lettere a),b),c),d),e),f), g) va disposta se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.
- In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.
- 4) Al presente appalto si applicano le clausole pattizie di cui all'Intesa di legalità per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti pubblici e delle concessioni di lavori pubblici, per la prevenzione dei fenomeni di corruzione e per l'attuazione della trasparenza amministrativa, sottoscritta, in data 19.07.2018, tra la Prefettura U.T.G. di Crotone, l'Amministrazione Provinciale di Crotone e gli Enti Locali della Provincia di Crotone. A tal fine l'operatore economico dovrà dichiarare di essere a conoscenza dell'Intesa di legalità suddetta e di accettare tutte le clausole contrattuali previste dall'Intesa medesima, come di seguito espressamente riportate:
- Clausola n. 1
- La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui all'Intesa di legalità, sottoscritta nell'anno 2018 presso la Prefettura di Crotone, e che qui si intendono integralmente riportate e di accertarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.
- Clausola n. 2
- La sottoscritta impresa si impegna a comunicare alla Stazione Appaltante l'elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento con riguardo alle forniture ed i servizi di cui gli artt. 2 e 3 nonché ogni eventuale variazione successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.
- Clausola n. 3
- La sottoscritta impresa si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, di prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere).
- Clausola n. 4
- La sottoscritta impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola 3 e ciò al fine di consentire, nell'immediato, eventuali iniziative di competenza.
- Clausola n. 5

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate alla Prefettura successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive, salvi i casi di cui all'art. 32 comma 10 del D.Lgs. 90/2014 convertito con modifiche della Legge di conversione n. 114/2014.

Nel caso di risoluzione del contratto, sarà applicata a carico dell'impresa oggetto dell'informativa interdittiva successiva, una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite: le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo di somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.

Clausola n. 6

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.

Clausola n. 7

La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza del divieto, per le stazioni appaltanti pubbliche, di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alle operazioni di selezione e non risultate aggiudicatrici, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche.

Clausola n. 8

Il contraente appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all'Autorità giudiziaria, di tentativi di concussione che siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del c.c. ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiamo esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c. p.

Clausola n. 9

La Stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 C.C. ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditori o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto, sia disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317-318-319-319bis-319ter-319quater-320-322-322bis-346-353-353bis del Codice Penale.

Clausola n. 10

Nei casi previsti alle clausole 8 e 9, l'esercizio della potestà risolutiva da parte della Stazione appaltante è subordinato alla previa intesa con l'ANAC, a tal fine, la Prefettura, avuta comunicazione da parte della Stazione Appaltante della volontà di quest'ultima di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c., ne darà comunicazione all'ANAC che potrà valutare se, in alternativa all'ipotesi risolutiva, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra Stazione Appaltante e l'impresa aggiudicataria o tra quest'ultima e il sub-appaltatore o sub-contraente, alle condizioni di cui all'art. 32 del D. Lgs 90/2014 convertito con modifiche della legge di conversione n. 114/2014.

2.4 Requisiti di ordine speciale: capacità economica-finanziaria:

- aver effettuato nel corso degli ultimi tre esercizi un fatturato globale d'impresa non inferiore al doppio dell'importo a base d'asta del presente appalto;
- aver realizzato nel corso degli ultimi tre esercizi un fatturato specifico d'impresa non inferiore l'importo a base d'asta del presente appalto;

(il triennio di riferimento considerato è quello per il quale i dati di bilancio o di altra documentazione fiscale risultano effettivamente utilizzabili, in quanto approvati o presentati);



Il requisito è dichiarato dal concorrente, ai sensi del DPR 445/2000, con il DGUE

In mancanza dei requisiti di natura professionale, economica-finanziaria e tecnica-organizzativa richiesti dal bando, è ammesso avvalimento ai sensi dell'art. 89 del d.lgs. n.50/2016;

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avviene, ai sensi dell'art. 6-bis del Codice dei Contratti e della delibera attuativa dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture n. 111 del 20 dicembre 2012, attraverso l'utilizzo del sistema AVCPASS, reso disponibile dall'Autorità, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del citato art. 6-bis.

Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul Portale AVCP (Servizi ad accesso riservato- AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute.

2.5. Requisiti di capacità tecnica e professionale:

- aver effettuato nell'ultimo triennio antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara servizi analoghi per l'importo complessivo almeno pari l'importo a base d'asta del presente appalto IVA esclusa.

In caso di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante una delle seguenti modalità:

- originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;

In caso di servizi/forniture prestati a favore di committenti privati, mediante una delle seguenti modalità:

- originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;

Il requisito è dichiarato dal concorrente, ai sensi del DPR 445/2000, con il DGUE.

Si precisa che, in caso di RTI di tipo orizzontale ex art. 45, comma 2, lettera d) o di Consorzio ordinario ex art. 45, comma 2, lettera e) del D.Lgs. n. 50/2016, i requisiti richiesti ai punti 2.4 e 2.5, devono essere posseduti dall'Impresa mandataria o da una delle Imprese consorziate in misura maggioritaria, fermo restando che, in ogni caso, l'RTI o il Consorzio, nel suo complesso, dovrà possedere il 100% (cento per cento) dei requisiti. In caso di Consorzio di cui alle lettere b) e c) dell'art. 45, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, il requisito deve essere posseduto cumulativamente dal Consorzio e/o dalle Imprese che con esso partecipano.

In caso di RTI di tipo verticale i suddetti requisiti devono essere posseduti dalla mandataria nella prestazione prevalente; nelle prestazioni accessorie ciascuna mandante possiede i requisiti previsti per l'importo delle prestazioni che intende assumere e nella misura indicata per l'impresa singola.

Raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari di tipo orizzontale e G.E.I.E di tipo orizzontale (all'articolo 48 commi 1, 3 e 5, del decreto legislativo n. 50 del 2016 e all'articolo 92, comma 2, del d.P.R. n. 207 del 2010):

b.1) ogni operatore economico raggruppato o consorziato deve essere in possesso del requisito in proporzione alla quota di partecipazione costituita dalla parte di servizio per la quale si qualifica e che intende assumere nell'ambito del raggruppamento;

b.2) la quota di partecipazione di cui al precedente punto b.1), e la relativa misura del requisito:

--- per l'operatore economico mandatario o capogruppo non può essere inferiore al 40% del totale richiesto al concorrente singolo e deve essere in misura maggioritaria rispetto a ciascun operatore economico mandante, *pena l'esclusione dalla gara senza possibilità di ricorrere al soccorso istruttorio*;

--- per ciascun operatore economico mandante non può essere inferiore al 10% del totale richiesto al concorrente singolo, *pena l'esclusione dalla gara senza possibilità di ricorrere al soccorso istruttorio*;

b.3) il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario nel suo insieme deve possedere il requisito nella misura richiesta al concorrente singolo;

c) i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c), del codice eseguono i servizi o con la

propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara (senza che ciò costituisca subappalto), ferma la responsabilità solidale degli stessi nei confronti della Stazione appaltante. Qualora non vengono indicate le consorziate, si riterrà che il consorzio partecipa in proprio;

- d) per le imprese aderenti al contratto di rete, ai sensi dell'art. 48, comma 14, del d.lgs n. 50 del 2016, si applicherà quanto previsto nel precedente punto b.2), o nel caso abbiano tutti i requisiti del consorzio stabile, quanto previsto dalla lettera c).

2.6 Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione.

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario delle ditte partecipanti avviene ai sensi dell'art. 81 del D.lgs. n. 50/2016 attraverso l'utilizzo del sistema AVCPass, reso disponibile dall'Autorità Nazionale Anticorruzione con la delibera n. 111 del 20 dicembre 2012. Pertanto tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono, obbligatoriamente, registrarsi al sistema AVCPass, accedendo all'apposito link sul portale dell'Autorità (servizi ad accesso riservato-avcpass) secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il "PASSOE" di cui all'art. 2, comma 3 lettera b) della succitata delibera, da produrre in sede di gara.

2.7 Disposizioni in materia di subappalto.

- Il concorrente deve indicare all'atto dell'offerta le lavorazioni che intende subappaltare, secondo quanto previsto dall'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.
- Si precisa che la quota percentuale subappaltabile deve essere contenuta entro il limite massimo previsto dal medesimo art. 105 succitato.

3. Contenuto della busta interna – OFFERTA ECONOMICA.

3.1. Dopo aver inserito la busta A, il software mette a disposizione del partecipante il "Form" per la compilazione dell'offerta economica e quindi l'inserimento del ribasso percentuale medio da applicare sui prezzi dell'elenco posto a base di gara.

Nell'offerta economica l'operatore deve indicare *i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali* concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. L'offerta economica deve essere determinata valutando le spese relative *al costo del personale* sulla base dei minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e delle voci retributive previste dalla contrattazione integrativa di secondo livello.

Il partecipante deve, altresì, allegare il file "dettaglio economico del servizio" (fornito tra gli atti di gara), contenente gli importi riferiti ad ogni unità di misura in elenco, il prezzo totale, nonché la media dei ribassi.

3.2. Dopo aver inserito i dati richiesti, il sistema genererà automaticamente un file pdf che riproduce i dati inseriti. Il file dovrà essere firmato digitalmente e ricaricato al sistema.

L'offerta economica deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore, a pena di esclusione (senza la possibilità di ricorrere al soccorso istruttorio); nel caso di concorrente in raggruppamento temporaneo di imprese, consorzio, GEIE o contratto di rete non ancora costituiti, l'offerta economica deve essere sottoscritta digitalmente da tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento, consorzio, GEIE o contratto di rete, a pena di esclusione (senza la possibilità di ricorrere al soccorso istruttorio).

Non sono ammesse offerte alla pari o in aumento rispetto all'importo a base d'appalto. L'offerta avrà validità di almeno centottanta giorni dalla data di presentazione.

Il sistema consente di inserire fino alla terza cifra decimale.



Ai sensi dell'art 23 c.16 del d.lgs 50/2016 e s.m. la stima del costo della manodopera è determinato nel CSA

4. Altre condizioni rilevanti per la partecipazione:

4.1. Avalimento (articolo 89 del d.lgs. n. 50 del 2016)

Ai sensi dell'articolo 89 del decreto legislativo n. 50 del 2016, a pena di esclusione:

- a) l'avvalimento è ammesso per il requisito di capacità tecnica; il concorrente, inteso sia come concorrente singolo che come raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario o rete di imprese, può avvalersi di un'impresa ausiliaria; per i servizi dell'appalto; l'impresa ausiliaria deve possedere e mettere a disposizione il requisito nella misura prevista.

- b) alla documentazione amministrativa di cui al Capo 2 devono essere allegati:
 - b.1) una dichiarazione del concorrente attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa ausiliaria;
 - b.2) una o più dichiarazioni dell'impresa ausiliaria con le quali quest'ultima:
 - attesta il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'articolo 80 del decreto legislativo n. 50 del 2016, secondo le modalità di cui al precedente Capo 2.1;
 - si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto i mezzi e le risorse necessarie di cui il concorrente è carente e di cui si avvale il concorrente medesimo, attestandone il possesso in proprio con le modalità richieste ai concorrenti;
 - attesta che non partecipa alla gara in proprio, né che partecipa in raggruppamento temporaneo o in consorzio diverso da quello di cui essa faccia eventualmente parte in quanto concorrente oltre che ausiliaria;
 - attesta di non aver assunto il ruolo di ausiliaria di più operatori economici che partecipano separatamente alla medesima gara in concorrenza tra di loro;
 - b.3) originale o copia autentica del contratto con il quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire a quest'ultimo i requisiti e a mettere a disposizione dello stesso le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto; il contratto deve avere i contenuti minimi di cui all'articolo 1325 del codice civile e all'articolo 88 del d.P.R. n. 207 del 2010, deve indicare i requisiti forniti e le risorse messe a disposizione; in presenza dei predetti contenuti, in ragione della libertà delle forme contrattuali, per l'ammissione, è sufficiente che risulti la inequivocabile volontà delle parti di stipulare un contratto di avalimento, purché sia evidente ed inequivocabile la prova dell'intervenuto accordo ai sensi dell'articolo 1321 del codice civile; nel caso di avalimento nei confronti di un operatore economico che appartiene al medesimo gruppo, in luogo del contratto può essere presentata una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo con riferimento al concorrente e all'impresa ausiliaria.

Come chiarito nella determina AVCP n. 2/2012 il contratto di avalimento, a pena di esclusione, deve indicare in modo esplicito compiuto ed esauriente l'oggetto del contratto di avalimento, ovvero le risorse e i mezzi prestati, che dovranno essere elencati in modo dettagliato. Conseguentemente non risulta esaustivo specificare nel contratto di avalimento che l'impresa ausiliaria si impegna " a mettere a disposizione in caso di aggiudicazione le risorse necessarie di cui il concorrente è carente".

Reti di imprese e Contratti di rete.

In attuazione dell'art. 45, comma 2, lettera f), del d.lgs n. 50 del 2016 , le imprese concorrenti in reti di imprese devono dichiarare, a pena di esclusione:

- a) gli estremi dell'atto pubblico o della scrittura privata con i quali è stato stipulato il Contratto di rete, nonché i contenuti del contratto di rete che rendono compatibile le pattuizioni contrattuali con la partecipazione all'appalto;
- b) le generalità complete dell'Organo Comune di cui alla lettera e) del citato articolo 3, comma 4-ter, qualora previsto dal Contratto di rete e, per questo, il possesso dei requisiti di ordine generale e

- l'assenza delle cause di esclusione di cui al precedente Capo 2.1;
- c) le generalità complete delle imprese aderenti al Contratto di rete, distinguendo tra quelle che:
 - c.1) sono individuate quali esecutrici dei lavori;
 - c.2) mettono in comune i requisiti di cui al precedente Capo 2.3, se diverse da quelle di cui al precedente punto c.1);
 - d) la situazione personale (possesso dei requisiti di idoneità professionale e dei requisiti di ordine generale e assenza delle cause di esclusione) di cui al precedente Capo 2.1, nonché il possesso dei requisiti di ordine speciale relativi alla capacità economico-finanziaria e tecnica di cui al precedente Capo 2.3, per tutte le imprese di cui alla precedente lettera c);
 - e) ai sensi dell'articolo 48, comma 14, del decreto legislativo n. 50 del 2016, per quanto non diversamente disposto, alle reti di imprese si applicano le disposizioni in materia di raggruppamenti temporanei di operatori economici, in quanto compatibili.

7. Cause di esclusione e soccorso istruttorio:

La mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi di cui al comma 9, dell'art. 83, del dlgs n. 50/2016, richiesta a pena di esclusione dal bando e disciplinare di gara può essere sanato attraverso la procedura del soccorso istruttorio.

In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere, a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

PARTE SECONDA
PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

1. l'aggiudicazione avviene con il criterio del prezzo più basso, ai sensi del combinato disposto dell'art. 95 c. 4 lett. b e 36 - comma 9-bis - del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.; si procederà, ai sensi del disposto di cui all'art. 97 - comma 8 - del decreto medesimo, all' esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentino una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dei *commi 2, 2 bis, 2-ter* dello stesso art. 97;
 - a.1) verranno applicati i seguenti *parametri per il calcolo dell'anomalia*: decimali n. 3 (tre); arrotondamento nessuno; applicazione delle scelte precedenti a tutti i passaggi intermedi del calcolo dell'anomalia;
 - b) qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a 15 (quindici) – ipotesi disciplinata dal *comma 2* del suddetto art. 97, ai fini del calcolo del decremento del valore percentuale di cui alla *lettera d)* del medesimo *comma 2*, si applica l'interpretazione di cui alla Circolare MIT del 24/10/2019 – "*Decremento del valore assoluto risultante dal decremento dello scarto medio*";
 - c) su richiesta della stazione appaltante, gli operatori economici sono sempre tenuti a fornire spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti nelle offerte se queste appaiono anormalmente basse, sulla base di un giudizio tecnico sulla congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta, ex art. 97, comma 1, del d.lgs n. 50/2016;
 - d) le stazioni appaltanti possono decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto a norma dell'art. 95, comma 12, del d.lgs n. 50 del 2016.

1.1. Operazioni di gara. SEDUTA PUBBLICA TELEMATICA

La prima seduta pubblica telematica avrà luogo, nel giorno e nell'ora stabilita dal bando di gara.

Per accedere alla seduta pubblica telematica, alla data e ora indicata dalla Stazione Appaltante per l'apertura delle Buste, l'Operatore Economico dovrà collegarsi al Sistema ed effettuare il login con le credenziali personali di accreditamento.



Effettuato l'accesso, dal menu Gare dovrà cliccare sulla gara di interesse e poi su Pannello di Gara, dal quale egli potrà scaricare la documentazione inviata per la Partecipazione e visualizzare l'avanzamento dell'apertura delle Buste. In particolare, l'Operatore Economico potrà visionare l'elenco dei partecipanti e le Buste di volta in volta aperte dalla Stazione Appaltante, con l'indicazione:

1. della data e dell'ora di apertura;
2. delle Buste non ancora aperte;
3. delle eventuali esclusioni

Le successive ed eventuali sedute pubbliche verranno comunicate agli Operatori Economici tramite apposita comunicazione via Pec.

La Commissione di gara procederà al riscontro del numero delle offerte pervenute; procederà, quindi, telematicamente all'apertura delle buste denominate "A - Documentazione Amministrativa", nonché:

- a) a verificare la conformità della predetta documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- b) ad attivare l'eventuale procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 7;
- c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- d) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 76, comma 2 bis, del Codice.

Di seguito (nella stessa seduta o in altra seduta), la Commissione di gara passerà ad aprire le buste contenenti le offerte economiche, dando lettura dei ribassi percentuali effettuati dai concorrenti.

Il calcolo della soglia di anomalia avverrà con i criteri indicati dall'art. 97 - *comma 8* - del d.lgs n. 50 del 2016.

2. Verbale di gara:

- a) tutte le operazioni sono verbalizzate;
- b) sono verbalizzate altresì le motivazioni relative alle esclusioni;
- c) i soggetti ammessi a presenziare all'apertura delle offerte, ai sensi del punto IV.3.8) del bando di gara, purché muniti di delega o procura, oppure dotati di rappresentanza legale o direttori tecnici dei concorrenti, come risultanti dalla documentazione presentata in sede di gara o appositamente esibita, possono chiedere di fare verbalizzare le proprie osservazioni;
- d) il soggetto che presiede il seggio di gara annota tali osservazioni, eventualmente allegando al verbale note scritte del concorrente, se giudicate pertinenti al procedimento di gara;
- e) l'eventuale procedimento di verifica delle offerte anormalmente basse, ex art. 97, comma 1, del d.lgs n. 50 del 2016, avviene in seduta riservata e se concluso con l'esclusione sono verbalizzate le relative motivazioni.

sono escluse, dopo l'apertura della busta contenente l'offerta economica, le offerte:

- a.1) che recano l'indicazione di offerta pari all'importo a base d'appalto, senza ribasso o in aumento, oppure che non recano l'indicazione relativa all'incidenza o all'importo dei costi di sicurezza aziendali propri dell'offerente;
- a.2) che contengono condizioni, precondizioni o richieste a cui l'offerta sia subordinata o integrazioni interpretative o alternative dei metodi e dei criteri di offerta previsti dagli atti della Stazione appaltante;
- a.3) di offerenti per i quali è accertata la mancata formulazione in modo autonomo;

b) sono comunque escluse le offerte:

- b.1) di offerenti che incorrono in una delle cause di esclusione di cui alla Parte prima, che per qualsiasi motivo non siano state rilevate in precedenza;
- b.2) di offerenti che si trovano in una delle situazioni che costituiscono causa di esclusione che, ancorché dichiarate inesistenti, sia accertata con qualunque mezzo dalla Stazione appaltante;
- b.3) la cui documentazione è in contrasto con clausole essenziali che regolano la gara, prescritte dal decreto legislativo n. 50 del 2016, dal regolamento approvato con d.P.R. n. 207 del 2010 per gli art. vigenti, e dal regolamento approvato con D.M. n. 49 del 2018, ancorché non indicate nel presente elenco;
- b.4) la cui documentazione è in contrasto con altre prescrizioni legislative e regolamentari

inderogabili, con le norme di ordine pubblico o con i principi generali dell'ordinamento giuridico.

4. Aggiudicazione:

- a) la proposta di aggiudicazione è subordinata:
 - a.1) all'assenza di irregolarità nelle operazioni di gara;
 - a.2) all'approvazione del verbale di gara e dell'aggiudicazione da parte del competente organo della Stazione appaltante, ai sensi della successiva lettera b);
- b) ai sensi del combinato disposto dell'articolo 32, comma 5 e dell'articolo 33, comma 1, del decreto legislativo n. 50 del 2016, *la proposta di aggiudicazione* è approvata dalla Stazione appaltante entro 30 (trenta) giorni, trascorsi i quali la proposta di aggiudicazione si intende approvata; anche prima della scadenza del predetto termine la Stazione appaltante, in assenza di condizioni ostative, può *adottare il provvedimento di aggiudicazione definitiva, assorbente l'approvazione dell'aggiudicazione provvisoria*;
- c) ai sensi dell'articolo 32, commi 6 e 7, del decreto legislativo n. 50 del 2016, l'aggiudicazione definitiva è disposta in ogni caso con provvedimento esplicito, non equivale ad accettazione dell'offerta e diventa efficace solo dopo la verifica del possesso dei requisiti dell'aggiudicatario e dell'assenza di cause di esclusione, con particolare riferimento:
 - c.1) all'assenza di provvedimenti ostativi relativi alla disciplina vigente in materia di contrasto alla criminalità organizzata (antimafia) di cui agli articoli 6 e 67, comma 1, del decreto legislativo n. 159 del 2011, documentabile con le modalità di cui all'articolo 99, comma 2-bis dello stesso decreto legislativo, e s.m.;
 - c.2) alla regolarità contributiva, mediante acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC) di cui all'articolo 14, lett. d, del D.M. 49/18;
 - c.3) alla veridicità di ogni altra dichiarazione sull'assenza delle cause di esclusione di cui all'articolo 80 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
 - c.4) all'assenza di ogni altra condizione ostativa all'aggiudicazione, prevista da altre disposizioni normative;
- d) ai sensi degli articoli 71 e 76 del d.P.R. n. 445 del 2000 la Stazione appaltante può:
 - d.1) procedere in ogni momento alla verifica del possesso dei motivi di esclusione, richiedendo ad uno o più concorrenti di comprovare in tutto o in parte uno o più d'uno dei predetti requisiti, salvo il caso in cui possano essere verificati d'ufficio ai sensi dell'articolo 43 del d.P.R. n. 445 del 2000, escludendo l'operatore economico per il quale non siano confermate le relative dichiarazioni già presentate;
 - d.2) può revocare l'aggiudicazione, se accerta in capo all'aggiudicatario, in ogni momento e con qualunque mezzo di prova, l'assenza di uno o più d'uno dei requisiti richiesti in sede di gara, oppure una violazione in materia di dichiarazioni, anche a prescindere dalle verifiche già effettuate;
- e) l'aggiudicazione definitiva è comunicata agli offerenti con le modalità di cui all'articolo 76 del decreto legislativo n. 50 del 2016; nel caso in cui si sia proceduto all'esame delle giustificazioni di una o più offerte anormalmente basse, ex art. 97, comma 1, del codice, la proposta di aggiudicazione avviene in favore dell'offerente che ha presentato la migliore offerta giudicata congrua in quanto adeguatamente giustificata; nello stesso caso le comunicazioni e le pubblicazioni sono effettuate alla conclusione del relativo procedimento.

5. Adempimenti successivi alla conclusione della gara e obblighi dell'aggiudicatario:

- a) l'aggiudicatario è obbligato, entro il termine prescritto dalla Stazione appaltante con apposita richiesta, e, in assenza di questa, entro 30 giorni dalla conoscenza dell'avvenuta aggiudicazione definitiva, a:
 - a.1) fornire tempestivamente alla stazione appaltante la documentazione necessaria alla stipula del contratto e le informazioni necessarie allo stesso scopo, nonché a depositare le spese di contratto, di registro, di segreteria e ogni altra spesa connessa;
 - a.2) costituire la garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva di cui all'articolo 103 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
 - a.3) se l'operatore economico aggiudicatario è costituito in forma societaria diversa dalla società di persone (S.p.A., S.A.p.A., S.r.l., S.coop.p.A., S.coop.r.l., Società consortile per azioni o a responsabilità limitata) deve presentare una dichiarazione circa la propria composizione societaria, l'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni «con diritto di voto»



sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonché l'indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto, ai sensi dell'articolo 1 del d.p.c.m. 11 maggio 1991, n. 187, attuativo dell'articolo 17, terzo comma, della legge n. 55 del 1990; in caso di consorzio la dichiarazione deve riguardare anche le società consorziate indicate per l'esecuzione del lavoro;

- a.4) ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, del Decreto Legislativo n. 165/2001, e s.m., il concorrente, deve rendere dichiarazione (tramite il DGUE) con la quale attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto" (*requisito di esecuzione*).
- b) l'aggiudicatario è obbligato, entro lo stesso termine di cui alla precedente lettera a), e, in ogni caso, prima della data di convocazione per la consegna dei lavori se anteriore al predetto termine, a trasmettere alla Stazione appaltante:
- b.1) una dichiarazione cumulativa:
- attestante l'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili;
 - relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;
 - di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 81 del 2008;
- b.2) i dati necessari (esatta ragione sociale, provincia di competenza, dei numeri di codice fiscale e di partita IVA e del numero REA), ai fini dell'acquisizione d'ufficio del certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;
- b.3) i dati necessari ai fini dell'acquisizione d'ufficio del documento unico di regolarità contributiva (DURC) da parte della Stazione appaltante, mediante la presentazione del modello unificato INAIL-INPS-CASSA EDILE, compilato nei quadri «A» e «B» oppure, in alternativa, le seguenti indicazioni:
- il contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicato;
 - la classe dimensionale dell'impresa in termini di addetti;
 - per l'INAIL: codice ditta, sede territoriale dell'ufficio di competenza, numero di posizione assicurativa;
 - per l'INPS: matricola azienda, sede territoriale dell'ufficio di competenza; se impresa individuale numero di posizione contributiva del titolare; se impresa artigiana, numero di posizione assicurativa dei soci;
 - per la Cassa Edile (CAPE): codice impresa, codice e sede cassa territoriale di competenza (*se previsto*);
- b.4) il nominativo e i recapiti del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione e del proprio Medico competente di cui rispettivamente agli articoli 31 e 38 del decreto legislativo n. 81 del 2008;
- c) gli adempimenti di cui alla lettera a), nonché di cui alla lettera b), devono essere assolti:
- c.1) da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell'impresa capogruppo mandataria, se l'appaltatore è un raggruppamento temporaneo di imprese;
- c.2) dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, di cui agli articoli 45, comma 1, lettere b) e c), del d.lgs n. 50 del 2016, se il consorzio intende eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile;
- c.3) dalla consorziata del consorzio stabile, oppure del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, che il consorzio ha indicato per l'esecuzione del servizio se il consorzio è privo di personale deputato alla esecuzione dei servizi;
- c.4) dalle aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'art. 3, comma 4-ter, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;
- d) se l'aggiudicatario non stipula il contratto nei termini prescritti, oppure non assolve gli adempimenti

- di cui alle precedenti lettere a) o b), in tempo utile per la sottoscrizione del contratto, l'aggiudicazione, ancorché definitiva, può essere revocata dalla Stazione appaltante;
- e) nel caso di cui alla precedente lettera d), la Stazione appaltante provvede ad incamerare la cauzione provvisoria; in ogni caso è fatto salvo il risarcimento di ulteriori danni ivi compresi i danni da ritardo e i maggiori oneri da sostenere per una nuova aggiudicazione.
- f) ai sensi dell'art. 93, comma 6, del codice, la cauzione provvisoria verrà svincolata all'aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto;
- h) tutte le spese relative alla stipulazione del contratto sono a carico dell'aggiudicatario. E' possibile l'esecuzione anticipato dell'appalto, nelle more della stipula del contratto, se richiesto dalla Stazione appaltante;
- i) la stipulazione del contratto è comunque subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia antimafia ed al controllo del possesso dei requisiti prescritti, nonché al pagamento alla Società Studio Amica dell'importo previsto di cui alla precedente lettera g);
- l) ai sensi dell'art. 216, comma 11, del codice le spese per la pubblicazione sulla gazzetta ufficiale degli avvisi e dei bandi di gara devono essere rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro 60 giorni dall'aggiudicazione (ove previsto).

PARTE TERZA DOCUMENTAZIONE, INFORMAZIONI E COMUNICAZIONI

1. Disposizioni sulla documentazione, sulle dichiarazioni e sulle comunicazioni:

- a) tutte le dichiarazioni richieste dal bando di gara e dal presente disciplinare di gara:
- a.1) sono rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 2000 e sottoscritte con firma digitale;
- a.2) potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va allegata copia conforme all'originale della relativa procura, firmata digitalmente da chi ha il potere di attestare la conformità all'originale;
- a.3) devono essere rese e sottoscritte digitalmente dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete, aderenti al GEIE, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza;
- a.4) la documentazione da produrre, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autenticata o in copia conforme, sottoscritte con firma digitale;
- b) ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000, le dichiarazioni sono redatte preferibilmente sui modelli predisposti e messi a disposizione gratuitamente dalla Stazione appaltante disponibili ai sensi del successivo numero 2, che il concorrente può adattare in relazione alle proprie condizioni specifiche, oppure deve adattare o completare se non sono previste le particolari fattispecie o le condizioni specifiche relative al concorrente medesimo; la corretta compilazione dei predetti modelli esaurisce tutte le obbligazioni dichiarative del concorrente;
- c) ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000, le dichiarazioni rese nell'interesse proprio del dichiarante possono riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza;
- d) le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di richieste di completamenti o chiarimenti da parte della Stazione appaltante con i limiti e alle condizioni di cui all'articolo 83, comma 9, del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- e) alla documentazione dei concorrenti non residenti in Italia si applicano gli articoli 45, comma 1, 80, comma 4, 83, comma 3, del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- f) le dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di attestazioni rilasciate da pubbliche amministrazioni o detenute stabilmente da queste, possono essere sostituite dalle certificazioni o attestazioni in originale o in copia autenticata ai sensi degli articoli 18 e 19 del d.P.R. n. 445 del 2000;
- g) le comunicazioni della stazione appaltante agli offerenti, in tutti i casi previsti dal presente disciplinare di gara, si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato dal concorrente il cui utilizzo sia stato autorizzato dal candidato ai sensi dell'art. 52 del Codice. Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC o problemi temporanei nell'utilizzo di tale forma di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate all'ufficio, diversamente l'amministrazione declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle



comunicazioni;

- h) in caso di raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete, consorzi ordinari, o imprese aderenti GEIE, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario capogruppo si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati o consorziati; in caso di avalimento la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

2. Acquisizione delle informazioni e della documentazione:

- a) le richieste di chiarimenti sulla presente procedura di gara sono presentate mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare alla Stazione appaltante, compilando l'apposito "FORM" disponibile sulla Piattaforma;
- b) la Stazione appaltante riscontrerà le richieste di chiarimenti entro 6 (sei) giorni prima del termine stabilito per la scadenza delle offerte, a condizione che la richiesta sia stata presentata in tempo utile;
- d) il bando di gara, il disciplinare di gara, i modelli per la partecipazione alla gara e il progetto esecutivo sono disponibili all'interno dell'ambiente di gara sulla Piattaforma, accessibile dal sito <https://sua.provincia.crotone.it>;
- e) salvo quanto disposto dai commi precedenti, tutte le comunicazioni tra gli operatori economici e la Stazione appaltante si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato dai concorrenti, il cui utilizzo sia stato espressamente autorizzato dal concorrente, ai sensi dell'art. 52, del codice;
- f) in caso di raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete, consorzi ordinari, o imprese aderenti al GEIE, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati;
- g) in caso di avalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3. Disposizioni finali

- a) **computo dei termini:** tutti i termini previsti dagli atti di gara, ove non diversamente specificato, sono calcolati in conformità Regolamento CEE n. 1182/71 del Consiglio del 3 giugno 1971;
- b) **supplente:** ai sensi dell'articolo 110, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016, in caso di fallimento o di liquidazione coatta e concordato preventivo dell'aggiudicatario, di risoluzione del contratto per reati accertati o grave inadempimento ai sensi degli articoli 135 e 136 o di recesso ai sensi dell'articolo 92, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 159 del 2011:
- sono interpellati progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, se ancora in possesso dei necessari requisiti, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento delle prestazioni;
 - l'interpello avviene in ordine decrescente a partire dall'operatore economico che ha formulato la prima migliore offerta ammessa, escluso l'originario aggiudicatario, fino al quinto migliore offerente in sede di gara;
 - l'affidamento all'operatore economico supplente avviene alle medesime condizioni economiche già offerte dall'aggiudicatario originario;
- c) **controversie:** tutte le controversie derivanti dal contratto, previo esperimento dei tentativi di transazione e di accordo bonario ai sensi rispettivamente degli articoli 206 e 208 del decreto legislativo n. 50 del 2016, se non risolte, sono deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria del Foro di Crotone, con esclusione della competenza arbitrale;
- d) **informativa** ai sensi dell'art.13 del regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio: si informa che il trattamento dei dati personali forniti dall'interessato o acquisiti d'ufficio per lo svolgimento della presente procedura è finalizzato unicamente all'espletamento delle attività istruttorie e amministrative necessarie in relazione alla procedura di scelta del contraente. In relazione a tali finalità il conferimento dei dati è obbligatorio. Il trattamento potrà avvenire sia su supporto cartaceo che con l'utilizzo di procedure informatizzate. Periodo di conservazione: i dati saranno trattati dal Settore fino alla conclusione del procedimento

amministrativo o al conseguimento delle finalità del processo per le quali i dati sono stati raccolti. Successivamente i dati saranno archiviati secondo la normativa pubblicistica in materia di archiviazione per interesse pubblico o in base alle normative fiscali e contabili.

I dati saranno oggetto di comunicazione e di diffusione nelle forme e nei modi imposti dal rispetto dei vigenti obblighi in materia di trasparenza amministrativa.


Il Titolare del trattamento è il Dirigente, Dott. Alfonso Cortese, domiciliato presso la sede della Provincia di Crotone sita in Crotone – Via M. Nicoletta, 28.

All'interessato sono riconosciuti i diritti previsti dagli artt. 15 e ss. del citato Regolamento UE.

- e) **procedure di ricorso:** contro i provvedimenti che il concorrente ritenga lesivi dei propri interessi è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) della Calabria, sede di Catanzaro, con le seguenti precisazioni:
- e.1) il ricorso deve essere notificato entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni alla Stazione appaltante e ad almeno uno dei controinteressati, e depositato entro i successivi 15 (quindici) giorni;
- e.2) il termine per la notificazione del ricorso decorre:
- dalla pubblicazione del bando di gara all'Albo Pretorio per cause che ostano alla partecipazione;
 - dal ricevimento della comunicazione di esclusione per i concorrenti esclusi;
 - dal ricevimento della comunicazione dell'aggiudicazione definitiva per i concorrenti diversi dall'aggiudicatario;
- e.3) la notificazione deve essere preceduta da un'informativa resa al Responsabile del procedimento con la quale il concorrente comunica l'intenzione di proporre ricorso, indicandone anche sinteticamente i motivi; l'informativa non interrompe i termini di cui al precedente punto e.1); l'assenza di tale informativa non impedisce la presentazione del ricorso ma può essere valutata negativamente in sede di giudizio ai fini dell'imputazione delle spese e di quantificazione del danno risarcibile;
- f) **accesso agli atti:** fermo restando quanto previsto dall'articolo 53 e l'articolo 76, del decreto legislativo n. 50 del 2016, l'accesso agli atti di gara è consentito dalla comunicazione del provvedimento lesivo:
- f.1) per i concorrenti esclusi, o la cui offerta sia stata esclusa, limitatamente agli atti formati nelle fasi della procedura anteriori all'esclusione fino al conseguente provvedimento di esclusione;
- f.2) per i concorrenti ammessi e la cui offerta sia compresa nella graduatoria finale, dopo l'approvazione dell'aggiudicazione provvisoria o, in assenza di questa, dopo 30 (trenta) giorni dall'aggiudicazione provvisoria, per quanto attiene i verbali di gara e le offerte concorrenti;
- f.3) per i concorrenti ammessi e la cui offerta sia compresa nella graduatoria finale, dopo l'aggiudicazione definitiva, per quanto attiene la verifica delle offerte anomale;
- g) **norme richiamate:** fanno parte integrante del presente disciplinare di gara e del successivo contratto d'appalto:
- g.1) il decreto legislativo n. 50 del 2016 e s.m.;
- g.2) il regolamento di attuazione approvato con d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, in quanto applicabile;
- g.3) il Capitolato speciale d'appalto;
- h) riserva di aggiudicazione: la stazione appaltante si riserva di differire, spostare o revocare il presente procedimento di gara, senza alcun diritto degli offerenti a rimborso spese o quant'altro;
- i) in caso di anomalie riscontrate nel sistema telematico, la procedura potrà essere sospesa e i termini per la presentazione delle offerte prorogati.

Il Responsabile

Dott.ssa Monica Lombardo



Il Dirigente

Dott. Alfonso Cortese

